

1. LA NORMAZIONE ANTIEBRAICA IN ITALIA TRA IL 1938 E IL 1943

Alcune annotazioni di natura giuridica ed economica

di Gabriella Yael Franzone

1.1. I termini della vicenda: l'ambito cronologico e quello semantico di una definizione

"I provvedimenti emanati a partire dal 1938 stabilivano una separazione tra cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute nei primi settant'anni di vita dello Stato unitario [...]. Il 14 luglio 1938 il 'manifesto degli scienziati' rivelava agli italiani la loro appartenenza alla razza ariana e l'estraneità degli ebrei alla comunità nazionale"².

Un'estraneità destinata a concretizzarsi in una serie di obblighi e divieti imposti con vari provvedimenti, legislativi ed amministrativi, adottati ed applicati tra la fine dell'estate del 1938 e quella del 1943. A titolo meramente esemplificativo: gli "appartenenti alla razza ebraica" dovevano dichiararsi tali presso gli uffici comunali ed in altre sedi, furono sottoposti a censimento, furono esclusi dalla possibilità di ricoprire cariche ed esercitare funzioni pubbliche e talune professioni; non era loro consentito avere alle proprie dipendenze domestici italiani "ariani", né soggiornare nelle principali località turistiche; sulle guide telefoniche non potevano comparire i loro nomi: la pubblicità delle loro aziende non poteva figurare sulla stampa nazionale; furono vietati nuovi matrimoni ed adozioni "razzialmente" misti e - dal 1942 - puniti i rapporti di coppia tra ebrei e non ebrei anche ove non formalizzati dal vincolo matrimoniale; l'appartenenza alla "razza ebraica" doveva risultare menzionata su certificati e documenti, ivi compreso il libretto di lavoro.

Per indicare sinteticamente il complesso di questi testi normativi - compresi, all'epoca della loro adozione, sotto la più ampia definizione di "provvedimenti per la difesa della razza" e anche sotto quella di "leggi razziali", apparsa sin da allora in documenti ufficiali e poi affermatasi definitivamente nel dopoguerra, tanto da essere ancora generalmente in uso - si è qui invece preferito utilizzare l'espressione 'norme antiebraiche', che, sotto un profilo semantico, pare a chi scrive più funzionale e maggiormente utile a coglierne e rappresentarne

caratteri e peculiarità per un duplice ordine di ragioni: non va innanzitutto dimenticato che la dizione "leggi per la difesa della razza" si riferiva - e va, quindi, in linea di massima tuttora riferita - anche "ai provvedimenti legislativi razzistici promulgati a partire dal 1937 contro le popolazioni indigene delle colonie africane (ed alle precedenti e contemporanee disposizioni pronataliste, demografiche e matrimoniali)"³; né che, in "termini letterali, la dicitura 'leggi antiebraiche' denomina solo l'insieme dei provvedimenti legislativi veri e propri (regi decreti legge, leggi, ecc.). Dopo che la storiografia ha ricostruito il rilevante ruolo - non solo attuativo ma anche complementare o innovativo - svolto nella persecuzione dai provvedimenti amministrativi (le 'circolari' e gli altri provvedimenti ministeriali), tale dizione e quella di 'legislazione antiebraica' sono state sempre più riferite dagli storici all'insieme dei provvedimenti persecutori"⁴; ma, da un punto di vista terminologico, non tutto ciò che è lecito allo storico lo è al giurista o - se si vuole - allo storico del diritto: quindi, in questa sede, ci si riferirà al *corpus* di testi oggetto di indagine nel suo complesso, come alla 'normazione antiebraica'.

Per sgomberare il campo da residue questioni terminologiche: sottolinea Michele Sarfatti che il lemma " 'antiebraico' pare più adatto, rispetto ad 'antisemita', a racchiudere gli scopi e gli effetti materiali delle leggi varate dal regime fascista. Inoltre il termine 'antisemita' contiene un rimando diretto a presupposti ideologici che in Italia sembrano essere stati meno presenti rispetto al classico esempio tedesco. La scelta di usare il primo [...] non comporta però né un giudizio lenitivo sulla specifica gravità della normativa italiana", né una valutazione riduttiva della "sua impostazione razzistica"⁵. D'altronde, verrebbe da aggiungere che gli unici 'semiti' (posto che tali li si possa tuttora correttamente definire) oggetto delle norme persecutorie furono i cittadini italiani qualificati come "appartenenti alla razza ebraica". Ancora a Sarfatti si deve un'ulteriore precisazione, o, meglio, due, che egli stesso considera preliminari ad una riflessione sulla materia: a) Esistono sia l'antisemitismo sia il razzismo, anzi: sia gli antisemitismi sia i razzismi, talora amalgamati, talora interrelati, talora del tutto indipendenti. Non si può quindi negare dignità autonoma all'antisemitismo, riducendolo esclusivamente all'interno del razzismo. b) Un'intolleranza, una discriminazione, una persecuzione ecc. può ottenere la qualifica di 'razzismo' solo quando, nelle intenzioni e/o nelle azioni, è condotta 'contro' o 'per' gruppi di umani da essa presentati come aventi caratteri ereditari trasmessi di generazione in generazione a tutti (o quasi) i componenti del gruppo (qualsiasi sia il loro sesso, la loro condizione sociale ecc.). Così, ad esempio, vi può essere un antisemitismo razzistico, se gli ebrei sono presentati come razza (ossia 'razzizzati'); mentre un'oppressione delle donne non può essere razzista (pur se essa può utilizzare un 'armamentario' di tipo razzistico)"⁶

Per quanto ancora riguarda, invece, l'ambito cronologico dell'oggetto di questa indagine e, in particolare, il suo termine finale: fu il Governo militare alleato a decretare, il 12 luglio 1943, due giorni dopo lo sbarco in Sicilia, l'abrogazione di qualsiasi legge operante discriminazione "contro qualsiasi persona o insieme

di persone in base a razza, colore o fede⁷: un'abrogazione cui veniva attribuita la valenza di vera e propria condizione armistiziale. Peraltro, sul territorio della penisola non sottoposto al controllo del Governo militare alleato, la "caduta del fascismo, il 25 luglio 1943, non modificò sostanzialmente la situazione degli ebrei italiani". Alle speranze suscitate da questo evento, "infatti, non faceva riscontro l'adozione di misure concrete miranti a modificare le condizioni degli ebrei"⁸: il Governo Badoglio fece restare in vita, con la gran parte delle norme antiebraiche, anche la Direzione Generale della Demografia e Razza istituita presso il Ministero dell'Interno, mentre si limitò di fatto alla sola adozione di alcuni provvedimenti amministrativi miranti a revocare il divieto di frequentare determinate località turistiche ed a consentire, su richiesta, la restituzione degli apparecchi radiofonici precedentemente confiscati⁹. E dunque, nel corso dei 'quarantacinque giorni', che portarono all'8 settembre ed all'annuncio dell'armistizio, "non si effettuava" - evidenza Toscano - "nessun mitigamento sostanziale né una neutralizzazione dei provvedimenti fascisti". Per quanto riguarda l'Italia centrosettentrionale "sottoposta all'occupazione militare (e talora amministrativa) del Terzo Reich e alla nuova Repubblica sociale italiana", dal settembre 1943 all'aprile 1945 "la legislazione antiebraica venne confermata e aggravata, ma la persecuzione fu caratterizzata ormai dalle deportazioni. La revoca delle leggi antiebraiche ebbe luogo provincia per provincia nel corso del 1943-45, via via che gli Alleati e la Resistenza antifascista vi riportavano la libertà e la democrazia. In termini riassuntivi, il periodo 1936-43 (o 1938-43) fu contrassegnato dalla graduale eliminazione dei diritti, mentre il periodo 1943-45 dalla persecuzione fisica degli ebrei. Data la diversa gradazione persecutoria dei due periodi, ed anche perché nessuna legge o norma italiana dispose la consegna ai nazisti, la deportazione e l'uccisione degli ebrei, la dizione 'leggi antiebraiche' è in genere riferita agli anni 1938-43".¹⁰ Lo stesso evidentemente vale per la definizione, qui preferita, di 'norme antiebraiche'.

1.2. Per una genesi della normazione antiebraica

1.2.1. I provvedimenti per la difesa della razza come elemento di rottura e di arretramento nel quadro delle tendenze evolutive del diritto nell'Italia postunitaria

"L'antisemitismo", scrive Guido Fubini, "è stato l'alibi necessario alla piccola borghesia italiana per acquistare dignità di fronte a se stessa"¹¹; una definizione i cui toni in qualche modo riecheggiano quelli dell'aforisma di Sartre, che lo liquida come "uno snobismo del povero"¹².

È lo stesso Fubini, tra gli altri, a riflettere, in diversa sede, sulla ben nota affermazione gramsciana secondo cui "in Italia non esiste antisemitismo"¹³ in ragione delle modalità con le quali si venne formando, tra il XVII e il XIX secolo ed attraverso l'esperienza del Risorgimento, una coscienza nazionale nella popo-

lazione - ebraica e non - della Penisola: "Gramsci si era forse sbagliato? O forse la coscienza nazionale italiana ha acquistato nel XX secolo caratteri particolari, diversi da quelli del XVIII e del XIX? O ancora il fascismo ha inventato caratteri inesistenti?"¹⁴. Fubini lamenta, contestualmente, come "la maggior parte degli Autori che hanno trattato la storia d'Italia" di quel periodo non abbia fornito che "spiegazioni del tutto insufficienti" e suggerisce un ridimensionamento della portata di quella osservazione, la quale, alla luce degli eventi successivi - eventi "che Gramsci, mancato nel 1937, non fu in grado di conoscere anche se forse poté presagire"¹⁵- andrebbe piuttosto riferita non generalmente all'Italia ma appunto al solo Risorgimento.

Nel delineare i tratti del "legame necessario fra l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale, in Italia, in tutto il periodo risorgimentale, e la parallela evoluzione della condizione ebraica"¹⁶, il saggista torinese rileva come, in effetti, gli sviluppi giuridici successivi allo Statuto albertino del 4 marzo 1848 avessero portato "all'eguaglianza di tutti i culti di fronte alla legge". E lo Statuto stesso, nella scia della *nouvelle vague* legislativa napoleonica, se pure non sancì l'emancipazione, "ne costituì il presupposto. Riconosceva intanto l'eguaglianza dei cittadini senza distinzione di confessione; a questo primo riconoscimento fece seguito il 29 marzo l'editto che riconosceva esplicitamente agli ebrei i diritti civili, completato nei mesi successivi dalla legge del 19 giugno che ne proclamava la piena integrazione anche nei diritti politici"¹⁷.

Annotava un giovane Vittorio Foa, il 29 luglio 1938, a proposito dell'"offensiva antisemita in corso" e presentandone gli imminenti, infausti sviluppi in flagrante contraddizione con otto decenni di integrazione: "Quando toglieranno le cattedre ai professori universitari ebrei perché anti-italiani per definizione, qualcuno fra i colpiti forse ricorderà che nel corso della grande guerra, in tutto morirono tre professori universitari italiani, e di questi tre, due erano ebrei, Viterbo e Levi, e il terzo, Giacomo Venezian grandissimo giurista, irredentista eroico, medaglia d'oro, era un ebreo convertito al cattolicesimo per amore, biologicamente e razzisticamente ebreo al cento per cento"¹⁸. E Sarfatti, recentemente, si è valso proprio del "percentualmente altissimo numero di ebrei giunti ai più elevati gradi militari" precedentemente al 1938 per rendere testimonianza della "loro piena partecipazione alla vita nazionale" e della "loro totale accettazione da parte della società"¹⁹.

La recentissima analisi di Collotti mette in guardia contro i rischi impliciti in ogni semplicistica schematizzazione, sottolineando che "gli studi più recenti hanno proposto il problema di rivedere il luogo comune, accreditato peraltro da voci dello stesso ebraismo italiano (Eucardio Momigliano), di una perfetta identificazione tra ebrei italiani e società nazionale, che dava per scontato con l'avvenuta assimilazione un cammino lineare e aproblematico della componente ebraica nella società nazionale"; ma riconosce, in ogni caso, che "l'antisemitismo come fenomeno politico in senso moderno nell'Italia liberale si deve considerare fatto piuttosto sporadico e isolato. [...] Ciò non significa [...] che non vi fossero episodi di insofferenza verso gli ebrei, i loro costumi o modi

di essere, forse neppure tanto isolati. Ma essi non ebbero la forza di diventare movimento politico²⁰.

Sul carattere di rottura proprio delle norme antiebraiche introdotte dall'esecutivo fascista - rispetto all'evoluzione legislativa e giurisprudenziale che aveva caratterizzato il nostro Paese dall'unità agli anni Trenta del Novecento e che era appunto, invece, decisamente connotata in senso emancipatorio ed egualitaristico - si sono concordemente pronunciate voci autorevoli: a cominciare da Arturo Carlo Jemolo, secondo cui esse "rappresentarono il laceramento, senza più preoccupazioni di dissimulazione", della tradizione politica e giuridica poststatutaria, "il rinnegamento del Risorgimento"²¹.

"I provvedimenti emanati a far data dal 1938", scrive pure Toscano, "stabilivano una separazione tra cittadini italiani che capovolgeva le esperienze compiute nei primi settant'anni di vita dello Stato unitario: anche nella penisola, razzismo e antisemitismo divenivano ingredienti della 'politica di massa', giacché alla loro valenza di politica estera si affiancava un progetto politico interno legato alla svolta totalitaria del regime nella seconda metà degli anni '30"²². Quelle norme "rompevano per la prima volta l'unità nazionale ed il valore della cittadinanza, dividendo i cittadini in due categorie: i non ebrei e gli ebrei. Per i cittadini italiani classificati come ebrei, in virtù di una dettagliata casistica, era decretata la morte civile"²³: ed è, quest'ultima, l'osservazione di un uomo politico dei nostri giorni che ha al proprio attivo cultura ed esperienza di operatore del diritto.

"Il percorso dell'ebraismo italiano verso la piena parificazione fu bruscamente interrotto dal fascismo", ribadisce Collotti; e sottolinea che "lo fu prima ancora del 1938, anche se soltanto nel 1938 il fascismo consumò la rottura piena con gli ebrei cittadini italiani". A suo giudizio, come il processo di emancipazione degli ebrei ed il suo effettivo compimento dopo l'unità d'Italia furono conseguenti "alla separazione tra lo Stato e la Chiesa cattolica che si consumò con la breccia di Porta Pia", così il "punto di rottura fondamentale dell'evoluzione in senso liberale dei rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose" va individuato nel Trattato del Laterano dell'11 febbraio 1929, ratificato con legge 27 maggio 1929, n. 810. "Nel quadro della conciliazione tra lo Stato e la Chiesa, che il regime fascista perseguì anche allo scopo di consolidare con l'adesione di una Chiesa autoritaria il consenso popolare al regime, la condizione privilegiata accordata alla confessione cattolica, che tornava a diventare religione di Stato (richiamando così esplicitamente in vita l'art. 1 dello Statuto Albertino che era caduto in desuetudine), rimetteva in discussione la posizione giuridica degli altri culti, che erano stati posti sullo stesso piano dalle norme di tutela penale del Codice Zanardelli del 1889". Né Collotti manca di rilevare come le conseguenze della rinuncia al principio della laicità dello Stato andassero "oltre la sfera religiosa in senso stretto, per investire il complesso dei rapporti con le comunità appartenenti a confessioni minoritarie"²⁴. La formula dei "culti ammessi", introdotta nel 1889 per qualificare tutte le religioni la cui pratica era consentita nello Stato e tra que-

ste anche quella cattolica, prendeva con i Patti Lateranensi ben altro corpo; e veniva riservata a quelle confessioni che idealmente - ma anche concretamente - essa stessa collocava in una posizione di rango inferiore a quella riservata alla Chiesa romana in quanto portatrice dei valori della cosiddetta "Religione dello Stato".

"L'evoluzione liberale", sintetizza Fubini, "doveva venire arrestata dal fascismo con una serie di provvedimenti intesi, come allora si disse, a *ritornare allo Statuto*"; il regime fascista fu il *regime dei ritorni*: ritorno al codice penale sardo del 1859 in materia di tutela penale dei culti, ritorno al sistema della legge Rattazzi del 1857 con la legge sulle comunità israelitiche del 1930²⁵, ritorno allo Statuto con la riaffermazione della distinzione fra Religione dello Stato ed altri culti, ritorno al codice civile albertino del 1837 in materia matrimoniale col riconoscimento dell'efficacia civile del matrimonio cattolico e della sua regolamentazione canonica, ritorno al Medio Evo con la legislazione razziale²⁶. E su questo aspetto si soffermava già nel 1938 Vittorio Foa, definendo appunto l'antisemitismo italiano come "un ritorno alle posizioni mentali prequarantottesche o prerivoluzione francese", "un adeguamento di questa parte della politica ai molti altri ritorni"²⁷.

Le norme antiebraiche adottate da quell'anno - e, prima ancora, i Patti Lateranensi e le disposizioni legislative del 1930 sulle Comunità Israelitiche e sull'Unione delle Comunità medesime, che in qualche misura ne costituivano una delle premesse - "scardinavano radicate certezze e più recenti illusioni", contrapponendosi "radicalmente alla tradizione dello Stato unitario e ai moduli risorgimentali sui quali si era modellata negli ultimi decenni la coscienza ebraica"²⁸; tanto da indurre Mario Toscano ad esprimersi, al riguardo, in termini di "antirisorgimento"²⁹.

Chiarisce ulteriormente Fubini che il fascismo "percorse a ritroso in meno di venti anni il cammino che i regimi liberali avevano compiuto nell'ottantennio precedente. Il ritorno all'ineguaglianza dei culti fu il primo passo" lungo una china "che doveva ricondurre all'ineguaglianza dei cittadini, alle norme discriminatorie, alla persecuzione antiebraica. Ma il secondo passo fu immediato e contestuale al primo perché, se è vero che con le successive leggi razziali il principio d'ineguaglianza trovò la sua macroscopica espressione, è altresì vero che già con la legislazione sui culti del 1929-1932 fu ristabilita l'ineguaglianza dei diritti civili"³⁰.

1.2.2. Jus positum e coscienza comune: le disposizioni razziali ed il problema (giuridico) "dell'uovo e della gallina"

Il contesto storico in cui maturò la politica razziale del Governo fascista, concretizzatasi nella normazione successiva al 1938, è stato oggetto di approfondite analisi e di accurate descrizioni anche con riferimento alle sue motivazioni interne ed internazionali; ma va comunque detto che le disposizioni antiebraiche

sono state sinora indagate più come fenomeno di natura politica e sociale che *stricto sensu* giuridica³¹ ed in effetti studiate più dagli storici che dagli accademici - storici o filosofi - del diritto: in ragione, forse, anche della sopra ricordata loro 'devianza', rispetto alle linee evolutive caratterizzanti, dalle codificazioni napoleoniche alla normazione dello stato liberale, tanto dal punto di vista teorico quanto da quello della prassi, e rispetto allo sviluppo del diritto italiano nel periodo postunitario; devianza - e addirittura chiara contraddizione con i principi generali cui era ispirato il Codice civile del 1865, i quali continuavano in via generale ad informare anche la codificazione successiva³² - in ragione della quale Alessandro Galante Garrone, all'epoca magistrato, ha coniato la definizione di "*monstrum* pseudolegislativo"³³. *Monstrum*: in quanto tale, più facilmente oggetto di rimozione che di elaborazione concettuale nell'ambito di una *Begriffsbildung*³⁴ giuridica.

Se nessun giurista, oggi, sottoscriverebbe *de plano* l'affermazione - che la storia, peraltro, attesta come regolarmente disattesa - secondo la quale "non videtur esse lex quae iusta non fuerit"³⁵, nota però tra gli altri Hart che non soltanto il diritto e la morale utilizzano da sempre una terminologia comune costruita sui lemmi di 'diritto' e 'dovere' e certamente rivelatrice di altre comunioni e/o sovrapposizioni tra i due ambiti, "di modo che vi sono obblighi, doveri e diritti sia giuridici che morali"; ma anche che "tutti gli ordinamenti giuridici statali riproducono la sostanza di certe fondamentali esigenze morali". Tra gli esempi più evidenti della coincidenza tra i divieti imposti *ex lege* e quelli sanciti dalla morale, Hart menziona le proibizioni relative all'omicidio ed all'uso ingiustificato o arbitrario della violenza. Inoltre, a suo vedere, un ulteriore concetto, quello di giustizia, "sembra unire le due sfere: la giustizia è una virtù particolarmente adatta al diritto, ed è la più giuridica delle virtù. Si pensa e si parla di 'giustizia secondo la legge' e tuttavia anche di giustizia o ingiustizia *delle* leggi"³⁶. "Benché il diritto di alcune società sia stato in progresso rispetto alla moralità accettata, normalmente - aggiunge lo stesso Autore - il diritto segue la moralità e perfino l'uccisione di uno schiavo può venire considerata soltanto come una perdita di beni pubblici, o come un reato nei confronti del padrone dello schiavo"; e, anche laddove la schiavitù non sia formalmente riconosciuta, "le discriminazioni basate sulla razza, sul colore o sulla fede possono produrre un ordinamento giuridico e una moralità sociale che non riconoscono il principio che tutti gli uomini hanno diritto a un minimo di protezione da parte degli altri"³⁷. Hart cita il caso della Germania nazista e quello del Sud Africa dell'apartheid, ma le sue osservazioni possono ben attagliarsi anche all'Italia di Mussolini.

Se va data per scontata una rete di relazioni e condizionamenti reciproci tra il diritto positivo e la morale comune, relazioni e condizionamenti sulla cui definizione si esercitano i filosofi del diritto e che certo non potrebbero essere, neppure sinteticamente, tratteggiati in questa sede, è legittimo domandarsi in che misura e con quali precedenze del primo, e corrispettivamente della seconda, costituissero prodotto le disposizioni emanate contro gli ebrei: "quella infinita serie di divieti - inframmezzata da parziali esenzioni o eccezioni - che

regolò, con cattiveria e talora anche con stupidità burocratica, la vita dei tanti Levi italiani e dei non pochi Segall stranieri³⁸.

Sarfatti parrebbe assolvere, almeno parzialmente, la morale comune (se si vuole, quella del cosiddetto italiano medio), scavalcata in negativo ed in qualche modo sopraffatta, nella fattispecie, dallo *jus positum* di matrice antirisorgimentale³⁹. "L'introduzione della legislazione antiebraica avvenne ad opera del fascismo", scrive, "che ne porta intera la responsabilità. I provvedimenti legislativi furono elaborati dal Governo dittatoriale del Regno d'Italia presieduto da Benito Mussolini, furono approvati all'unanimità dalla Camera e a larghissima maggioranza dal Senato, furono controfirmati dal re Vittorio Emanuele III di Savoia⁴⁰; e precisa che "se la firma di Mussolini in calce alle nuove leggi persecutorie demolì le salde convinzioni fasciste di una consistente parte della collettività ebraica della penisola, fu la controfirma apposta dal re a costituire un vero e proprio trauma⁴¹ per la totalità degli ebrei. In ogni caso, a suo giudizio, con i provvedimenti in questione "il fascismo trasformò un antisemitismo fino ad allora non troppo diffuso in 'sentimento nazionale obbligatorio' ed inserì nello scenario europeo la anomalia di una società più antiebraica nelle sue regole che nei suoi individui", pur se "le nuove leggi ebbero anche lo scopo di eliminare questa contraddizione e parificare - al peggio - regole ed individui"⁴².

In un'Europa in cui "venivano a fondersi, in miscele sempre diverse, l'anti-giudaismo cristiano di lontana origine, l'antiebraismo etnico delle recenti nazionalità, l'antiebraismo economico delle improvvise povertà, l'antisemitismo razziale del nuovo pensiero 'scientifico'⁴³, l'Italia avrebbe infatti, nella lettura di Michele Sarfatti, in qualche modo costituito un'eccezione, essendosi tenuta "a lungo appartata da questo crogiolo"; e non solo in virtù della già ricordata laicità del processo risorgimentale, svoltosi in opposizione al potere temporale della Chiesa cattolica, ma anche in ragione di altre circostanze: "la penisola era luogo di emigrazione e non di immigrazione, gli ebrei italiani avevano dato e continuavano a dare il loro contributo percentuale al nazionalismo prima e al fascismo poi, il loro numero era infine talmente piccolo da rendere difficilmente praticabile una loro trasformazione in 'minoranza colpevole'⁴⁴.

Anche per Attilio Milano l'antisemitismo fascista, concretizzatosi nelle norme persecutorie qui oggetto di indagine, costituisce un "evento eccezionale" e la sua "gestazione va seguita soprattutto nella mente di colui che è il capo del potere dittatoriale"; fu insomma Benito Mussolini l'"ispiratore e artefice della campagna contro gli ebrei", con la corresponsabilità di "tutti i suoi collaboratori", "conniventi nelle idee e complici nelle azioni del loro capo"⁴⁵.

Non ci si può, peraltro, esimere dal ricordare il modo con cui Arnaldo Momigliano introduce il lettore alle sue *Pagine ebraiche*, parole che paiono invece in certo senso sponsorizzare la tesi opposta, di un diritto positivo come risultato della morale comune o comunque da questa decisamente condizionato se non altro nella sua applicazione: "Qualunque cosa si scriva su quel periodo che finisce con fascisti e nazisti collaboranti nell'inviare milioni di Ebrei nei

campi di eliminazione (e ci sono tra le vittime mio padre e mia madre), una affermazione va ripetuta. Questa strage immane non sarebbe mai avvenuta se in Italia, Francia e Germania (per non andare oltre) non ci fosse stata indifferenza, maturata nei secoli, per i connazionali ebrei". Per Momigliano, questa indifferenza "era l'ultimo prodotto delle ostilità delle chiese per cui la 'conversione' è l'unica soluzione al problema ebraico"⁴⁶.

Del resto, lo stesso Sarfatti, dopo aver affermato che "gli italiani del 1938 non si caratterizzavano affatto come un popolo antisemita, e vi furono ad esempio dirigenti che adempirono con sincera sofferenza all'obbligo di licenziare il proprio subordinato ebreo", sottolinea che a tale obbligo essi, appunto, "adempiarono, e l'ebreo venne licenziato"⁴⁷.

Che, con riferimento alla campagna razziale italiana, "il dato più evidente" sia stato "l'indifferenza", è l'opinione espressa in tempi recenti da Foa: "Non vi fu protesta, almeno pubblica e operante, da parte della Chiesa, [...] diretta da Pio XII, già cardinale Pacelli, uomo di forti simpatie tedesche. Non vi fu protesta visibile da parte degli intellettuali, neanche da quelli che di lì a pochissimi anni avrebbero brillato come campioni di democrazia e di comunismo". Rispetto alla formulazione delle norme antiebraiche ed alla loro applicazione, l'opinione pubblica "in generale è rimasta inerte (tutto sarebbe poi stato diverso quando, dal 1943, si diede la caccia agli ebrei per ucciderli)"⁴⁸.

1.2.3. Caratteri di autonomia e di eteronomia nella scelta del legislatore: la questione del condizionamento tedesco ed altri riferimenti alla politica estera ed internazionale del regime fascista

"Abbiamo detto che, per lo più, l'emergere della politica razziale in Italia è stato visto come un evento improvviso, inaspettato e alieno, come il frutto di una contingenza politica, ovvero dello stabilirsi di un 'patto d'acciaio' fra fascismo e nazismo"⁴⁹.

Si è parlato da più parti di un Mussolini razzista *oborto collo*: a cominciare da Eucardio Momigliano, che, nel 1946 - riprendendo un suo testo che costituì il primo resoconto della persecuzione antiebraica fascista e che anche per questo può avere in certa misura informato alcune delle valutazioni della successiva storiografia - descrive quella politica razziale come assolutamente eteronoma ed "imposta dalla Germania"⁵⁰; fino a George Mosse, che, sulla scorta di un giudizio di De Felice⁵¹, afferma esplicitamente che "Mussolini non era un razzista"⁵². Chabod condivide questa impostazione, sostenendo che le norme in questione sono "segno certo che l'Italia fascista è ormai al rimorchio della Germania hitleriana"⁵³; anche per Salvadori esse significavano "che sempre più l'Italia era ridotta a satellite della Germania; e ne imitava anche il modello antisemita"⁵⁴. E lo storico del diritto italiano Carlo Ghisalberti scrive, nel 1974, che la linea di condotta perseguita dalla dittatura fascista a partire dal

1938, "ispirata a un vergognoso antisemitismo, estraneo alla sensibilità e alla tolleranza della parte migliore della nazione", sarebbe stata adottata "imitando in certa misura la legislazione razziale hitleriana anticipatrice dell'immane genocidio antiebraico"⁵⁵.

Se, peraltro, sembra da escludere la possibilità di riconoscere nei provvedimenti antiebraici veri e propri caratteri di eteronomia, ritenendosi ad oggi acclarata "l'inesistenza di una imposizione tedesca"⁵⁶, resta invece aperta la questione di definirli in misura maggiore o minore come eterodiretti, in relazione al peso che si attribuisca non all'imposizione, ma all'influenza, o addirittura al condizionamento, da parte della "Germania hitleriana nell'autonoma decisione mussoliniana"⁵⁷ di introdurre quelle misure normative; ed a questo proposito non si può prescindere dal mettere in conto un'ulteriore riflessione di Foa: "Non ha molta importanza se vi siano stati, oppure no, incitamenti tedeschi a Mussolini per questa impresa; in ogni modo la decisione mostra fino a che punto il modello nazista aveva permeato la politica italiana"⁵⁸.

È Mack Smith tra i primi a correggere il tiro, rispetto agli orientamenti della prima storiografia, indicando nella neoacquisita dimensione colonialistica ed imperiale dell'Italia la ragione più concreta dell'affermarsi di una diversa "coscienza razziale", ma anche sottolineando, peraltro, come "il viaggio di Mussolini in Germania nel 1937" avrebbe contribuito ad accentuare il *trend* antisemitico già avviato⁵⁹; e recentemente anche lo stesso Mosse sembra aver riveduto le proprie posizioni al riguardo⁶⁰. Gadi Luzzatto Voghera ricorda che gli studiosi "più benevoli considerano la campagna di razzismo e antisemitismo inaugurata dal regime fascista un atto di sudditanza politica verso il preponderante nazismo hitleriano che ormai imponeva la sua ingombrante presenza all'alleato italiano", in un'ottica in cui i provvedimenti antiebraici si connoterebbero come "elementi estranei alla cultura politica italiana, [...] comunque applicati in forma piuttosto blanda e rifiutati dall'opinione pubblica nel suo complesso. Si sostiene in tal modo che la promulgazione della legislazione razziale provocò la caduta verticale del consenso al regime fascista, che aveva raggiunto il suo apice con la conquista dell'Etiopia nel 1936". Non trascura, però, di precisare - e pare questo l'indirizzo prevalente nella storiografia più recente - che altri "pongono invece l'accento sul razzismo e sull'antisemitismo espressi dal regime fascista come frutto non solo delle pressioni tedesche, ma anche di correnti ideologiche ben presenti e radicate nella storia italiana", talora sottolineando "la debolezza della reazione della società civile [...] di fronte ad una legislazione ingiusta ed estranea alla tradizione giuridica del nostro paese"; e comunque registra la "concomitanza" del "momento di svolta che determinò l'inizio" delle discriminazioni "con la guerra d'Africa e la conquista dell'Etiopia"⁶¹. Tra le voci critiche nei confronti della tesi "di una politica razziale di stile germanico, per compiacere l'alleato", si annoverano pure quelle di Israel e Nastasi, che ritengono quella impostazione "sostanzialmente sbagliata" e rilevano che, "ben prima del luglio 1938, molto fu detto e fatto anche in Italia per porre le premesse di una politica razziale e razzista"⁶².

Anche il recente lavoro di Collotti evidenzia la stretta relazione genetica tra le norme antiebraiche e “l’avvio di una politica di tutela della razza come conseguenza della conquista coloniale in Abissinia e dell’incontro con popolazioni africane che non poteva non porre il problema della ‘contaminazione’ della popolazione italiana con gli indigeni. Se, come è stato giustamente detto, un quoziente di razzismo è implicito per il fatto stesso che il rapporto coloniale comporta una differenza gerarchica tra dominatori e dominati, nel caso specifico la volontà programmatica di affermare la superiorità della razza bianca e della civiltà latina provocò un ulteriore slittamento verso l’adozione di normative e pratiche di tipo razzistico”⁶³. E specifica: “Il filone di cultura che aveva con maggiore continuità anticipato teorizzazioni di tipo razzistico era per l’apunto quello legato all’africanistica, in cui una tradizione alimentata soprattutto da antropologi ed etnografi aveva fatto circolare, assai prima della conquista dell’impero, stereotipi improntati non a un generico senso di superiorità dei bianchi sui neri ma a paradigmi di vero e proprio razzismo biologico”⁶⁴. Collotti non omette di fare riferimento anche alla “tradizione anti giudaica del cattolicesimo italiano”⁶⁵ ed ai “vecchi temi dell’antigiudaismo cattolico ottocentesco”⁶⁶, come pure alla “periodica polemica contro il progetto inglese di Stato ebraico in Palestina” senza peraltro “sciogliere il dilemma”: se si volesse effettivamente scongiurare quella che veniva percepita come la concreta minaccia sionistica, “o strumentalizzarne semplicemente il presunto pericolo per fini interni”⁶⁷.

1.2.4. Elementi per un’analisi economica e socio-antropologica

Una particolare attenzione agli aspetti ed alle motivazioni di natura economico-sociale riserva l’analisi dell’antisemitismo condotta, senza specifico riferimento alla situazione italiana ma in una prospettiva più generale, da Abraham Léon. “La catastrofe economica del 1929”, annota questi, “rese senza sbocco la situazione delle masse piccolo-borghesi. Il sovraffollamento nel piccolo commercio, nell’artigianato e nelle professioni intellettuali raggiunse proporzioni senza precedenti. Il piccolo-borghese considerava con crescente ostilità il proprio concorrente ebreo, la cui abilità professionale, risultato di secoli di pratica, spesso gli consentiva di sopravvivere con più facilità ai tempi duri. [...] Il grande capitale non fece altro che servirsi dell’antisemitismo elementare delle masse piccolo-borghesi⁶⁸. Lo trasformò in una delle componenti principali dell’ideologia fascista. Attraverso il mito del *capitalismo ebraico*, il grande capitale tentò di utilizzare a proprio vantaggio l’odio anticapitalistico delle masse e di controllarlo a suo beneficio”. A giudizio di Léon, le “possibilità effettive di condurre l’agitazione contro i capitalisti ebrei sussistevano per l’antagonismo tra il capitale monopolistico ed il capitale speculativo-commerciale in cui prevaleva il capitale ebraico”. Gli ebrei sono razzizzati, e perseguitati in quanto tali - ovvero, come appartenenti alla razza ebraica e non in quanto professanti un determinato credo religioso - perché il “razzismo è in primo luogo il travestimento ideologico del capitalismo moderno. *La razza che lotta per il suo spazio vitale*

non è altro che il riflesso della necessità permanente di espansione che caratterizza il capitalismo finanziario o monopolistico”.

Il capitalismo ebraico “è un mito”, uno spauracchio: nel periodo “in cui l’ebreo non era assimilabile, quando rappresentava realmente il *capitale*, egli era indispensabile alla società, e non si poteva porre il problema di distruggerlo”; proprio “perché (oggi) gli ebrei non giocano il ruolo che viene attribuito loro, la persecuzione antisemitica può assumere una tale ampiezza. [...] Nella misura in cui sparisce il fantasma del *capitalismo ebraico*, appare in tutta la sua bruttezza la realtà capitalistica”⁶⁹.

Commenta in proposito Fubini che “il fatto che l’antisemitismo fascista si sia tradotto nella legislazione razziale sul volgere della guerra di Spagna è un forte argomento a favore di questa tesi”, “quando si consideri la funzione di *valvola di sicurezza* del capitalismo italiano svolta dalla guerra d’Etiopia prima, dalla guerra di Spagna poi, sia ai fini propriamente imperialistici, sia al fine di distogliere le masse proletarie italiane dai loro interessi di classe”. Da respingere, quindi, a giudizio del giurista torinese, l’impostazione proposta da Mack Smith, “secondo cui la ‘conquista dell’impero’ sarebbe stata il motivo della legislazione razziale: al contrario, la fine del diversivo costituito dalla ‘conquista dell’impero’ ha impedito che venisse ancora procrastinata una politica razzista e antisemita che era già in germe nelle stesse cause che avevano provocato il fascismo e che gli avevano procurato l’appoggio della borghesia italiana”⁷⁰.

Scrive più recentemente Alberto Burgio che la razzizzazione, cioè “il momento della *naturalizzazione del dato storico* (sociale, culturale, politico)”, appariva “cruciale, quale passaggio decisivo verso la costruzione di stereotipi invariante”, rispetto al fine della “costruzione di modelli normativi idonei alla discriminazione dei diversi”. La “trascrizione in chiave naturalistica era considerata costitutiva di identità assolute ed in questo senso funzionale alla cristallizzazione di gerarchie e ordini sociali, di rapporti di forze e scale di valori sul piano interno e internazionale. Ed appariva perciò come la fonte ultima della potenza del discorso razzista quale dispositivo di controllo sociale e di dominio, di mobilitazione di massa e di legittimazione di dinamiche conflittuali e assetti di potere”⁷¹. “Il razzismo”, prosegue, “provvide tempestivamente a fornire una giustificazione” della circostanza, apparsa chiara “già a Rousseau e a Smith, per non dire di Hegel e Marx”, che “la libertà dei moderni riposasse sull’asservimento” dell’altro inteso come altro popolo: “non si trattava”, spiega, “di una indecente violazione di principi proclamati a gran voce dalle borghesie trionfanti, ma dell’esecuzione di un piano inscritto nell’ordine naturale delle cose, nella grande catena che governa il mondo del vivente e ne assicura ogni forma a un posto fisso, riflesso di valore”⁷². E proprio il nesso tra razzismo e modernità - già indagato, tra gli altri, da Mosse⁷³ e poi ulteriormente definito da Bauman⁷⁴ - mette in luce, ad avviso di Burgio, lo specifico dell’antisemitismo, “il cui salto di qualità si compie per l’appunto in relazione al superamento della struttura segmentata dell’ordine castale premoderno”; con un’analisi che a questo punto trascende il dato o l’impostazione meramente economici, lo stesso Autore

individua nella "crisi delle barriere istituzionalizzate e dei rituali canonizzati" la causa scatenante delle "reazioni identitarie delle quali gli ebrei fanno le spese in conseguenza della propria coesione interna (stabile nel tempo) e della loro dispersione nello sradicamento della diaspora", per concludere che "nella loro sorte atroce si riflette la valenza simbolica dell'ebraicità, il suo essere emblema della struttura dialettica del moderno, del permanere in seno ad esso di un elemento di irriducibile arcaicità"⁷⁵.

Per concludere queste note per una genesi della normazione antiebraica - ed in ragione della esplicitamente dichiarata non esaustività di esse - ci si varrà di un'affermazione di Guido Fubini, pur se evidentemente riferita dall'Autore a sue diverse considerazioni: "Tali osservazioni non esauriscono, ma aprono solo il discorso sui motivi dell'antisemitismo fascista e della legislazione razziale. L'analisi del fenomeno giuridico [...] non può certo dare conto di cause che stanno a monte del fenomeno" stesso "e che il diritto si è incaricato di tradurre ma non di spiegare"⁷⁶.

1.3. L'ebreo a norma di legge: criteri di definizione dell'appartenenza alla "razza ebraica" e conseguenti limitazioni della capacità giuridica risultanti dai provvedimenti legislativi. Il censimento come operazione preliminare

"Se Bottai, come ministro dell'Educazione nazionale, fu il più solerte ad anticipare la separazione tra ebrei e non ebrei - già il 12 febbraio 1938 chiese alle università di censire gli ebrei stranieri e quelli italiani nei corpi studenteschi e in quelli docenti - il 13 luglio il cosiddetto *Manifesto della razza*, alla cui stesura non fu estraneo lo stesso Mussolini come è opinione pressoché concorde di tutti gli esegeti, codificò per la prima volta il nucleo forte di una teoria della razza italiana"⁷⁷.

Il documento, recante il titolo *Il fascismo e i problemi della razza*⁷⁸ e noto anche come *Manifesto degli scienziati razzisti*, era articolato in dieci alinee redatte - secondo quanto affermato in una sintetica premessa - da "un gruppo di studiosi fascisti, docenti nelle Università italiane", che, "sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare", intendevano puntualizzare "la posizione del fascismo nei confronti del problema della razza". Il testo era appunto strutturato intorno a dieci proposizioni, commentate; tra gli assunti, due delle premesse che avrebbero informato la successiva normazione sulla materia, definitivamente razzizzando l'antisemitismo fascista e 'biologizzando' - se così si può dire - la prima raffica di provvedimenti: "Il concetto di razza è concetto puramente biologico" e "Gli ebrei non appartengono alla razza italiana" in quanto rappresentano "l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli italiani". Afferma Sarfatti che

“Giuseppe Bottai, Galeazzo Ciano e Giorgio Pini hanno annotato nei loro diari che Mussolini affermò di aver ‘praticamente dettato’⁷⁹, ‘quasi completamente redatto’⁸⁰, ‘redatto praticamente’⁸¹ ⁸² il documento; ma ricorda anche come sia De Felice⁸³, sia Cortellazzo⁸⁴ abbiano accolto con riserva una sua quasi diretta attribuzione all’allora capo dello Stato, pur se non possono nutrirsi dubbi “sul fatto che Mussolini ne abbia approvato contenuto e pubblicazione”⁸⁵.

Il *Manifesto* era stato preceduto da un altro documento, la nota n. 14 del 16 febbraio 1938 dell’*Informazione diplomatica*⁸⁶, che si occupava dell’eventualità che il Governo potesse adottare “misure politiche, economiche, morali, contrarie agli ebrei in quanto tali”: per smentire questa eventualità, “salvo, beninteso, nel caso in cui si trattasse di elementi ostili al regime”, e tuttavia riservandosi “di vegliare sull’attività degli ebrei di recente giunti nel nostro paese e di fare in maniera che la parte degli ebrei nella vita d’insieme della Nazione non sia sproporzionata ai meriti intrinseci [sic] individuali ed all’importanza numerica della loro comunità”. E fu seguito da un censimento degli ebrei annunciato il 5 agosto ed effettuato il successivo giorno 22; ma “il reperimento dei dati proseguì nei giorni e nelle settimane seguenti”⁸⁷, precisa Sarfatti, che evidenzia come - ormai alla vigilia dell’emanazione delle prime leggi antiebraiche e del resto a ridosso dell’adozione di singole disposizioni intervenuta nelle settimane precedenti - “suo fine principale” fosse “appunto quello di individuare quale parte di popolazione italiana” dovesse “essere assoggettata alla normativa persecutoria”⁸⁸: l’“imprecisione e la contraddittorietà delle statistiche disponibili all’inizio del 1938 sulla presenza ebraica in Italia si frapponevano” infatti, scrive lo stesso Autore, “alla necessità di Mussolini di avere un’adeguata e completa conoscenza del gruppo che intendeva perseguire”⁸⁹. “In sintesi: il censimento era un’operazione preliminare della persecuzione, indispensabile e non più rinviabile”; ed effettivamente “gli ebrei presenti in Italia vennero schedati con un’accuratezza forse senza eguali nella storia del regime fascista”⁹⁰.

Di lì a poco furono varati i primi provvedimenti normativi persecutori, tutti, a giudizio di Sarfatti, “rilevanti per la storia dell’antiebraismo e del razzismo nell’Italia fascista”⁹¹: il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1539, *Istituzione, presso il Ministero dell’Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza*; il r.d. 5 settembre 1938, n. 1531, *Trasformazione dell’Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza*; il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390, *Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista*; il r.d.l. 23 settembre 1938, n. 1630, *Istituzione di scuole elementari per fanciulli di razza ebraica*; il r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381, *Provvedimenti nei confronti degli ebrei stranieri*. I primi attivarono quella struttura che è tuttora nota come ‘Demorazza’; il terzo ed il quarto concretizzavano l’estromissione degli ebrei, docenti o allievi che fossero, dalle istituzioni scolastiche; l’ultimo stabiliva l’espulsione degli ebrei stranieri e la revoca della cittadinanza a quelli che l’avessero ottenuta successivamente al 1 gennaio 1919: norma, questa, che “colpiva in particolar modo tutti gli ebrei del Trentino, della Venezia Giulia e della Dalmazia, divenuti cittadini italiani solo a seguito dei Trattati di pace”⁹².

Fubini rileva che, se ai sensi dell'art. 6 del r.d.l. n. 1390/1938 doveva ritenersi "di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religione diversa da quella ebraica", nessuna indicazione era peraltro fornita nel corpo del decreto stesso "sul modo di definire la razza ebraica dei genitori"⁹³.

Nuovi criteri per determinare chi fosse ebreo o dovesse considerarsi tale, furono introdotti dalla *Dichiarazione sulla razza*, altrimenti nota come *Carta della razza*, redatta "personalmente"⁹⁴ da Mussolini ed approvata dal Gran consiglio del fascismo il 6 ottobre 1938: a) è di razza ebraica colui che nasce da genitori entrambi ebrei; b) è considerato di razza ebraica colui che nasce da padre ebreo e madre di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da matrimonio misto, professa la religione ebraica; d) non è considerato di razza ebraica colui che è nato da matrimonio misto, qualora professi altra religione all'infuori della ebraica, alla data del 1 ottobre XVI [1938]⁹⁵.

Se il r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390 costruiva la definizione di *razza ebraica* "sulla base di un criterio puramente biologico"⁹⁶, sulla scorta degli indirizzi pseudoscientifici espressi dal *Manifesto* del 14 luglio, la *Carta* dava - o ridava - voce ad un orientamento "politico-culturale"⁹⁷ e la delineava "sulla base di un criterio più complesso, nel quale può entrare in considerazione anche la religione professata"⁹⁸: criterio che sarebbe stato almeno in parte recuperato dal r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728, *Provvedimenti per la difesa della razza italiana*.

In estrema sintesi, alla *Carta* fece seguito "una nuova serie di leggi antiebraiche intese sia a integrare e precisare il divieto di frequenza di scuole non ebraiche⁹⁹, sia a vietare i matrimoni misti¹⁰⁰, sia a eliminare gli ebrei dalle forze armate¹⁰¹, dalle industrie, dai commerci, dalle professioni¹⁰², sia a limitare le proprietà immobiliari¹⁰³, sia a diminuirne la capacità nel campo testamentario¹⁰⁴, in materia di patria potestà¹⁰⁵, di adozione¹⁰⁶, di tutela¹⁰⁷, di affiliazione¹⁰⁸, sia ad eliminare gli ebrei dagli enti pubblici¹⁰⁹ e dallo spettacolo¹¹⁰¹¹¹. Può valere la pena di sottolineare, per inciso, che i provvedimenti "per la difesa della razza" furono emanati nella veste formale di regi decreti-legge e, dunque, servendosi di uno strumento normativo originariamente concepito per disciplinare situazioni d'urgenza ed in quanto tale eccezionalmente a disposizione dell'esecutivo; in realtà, durante il periodo fascista, la forma del decreto-legge divenne invece quella ordinariamente utilizzata per la produzione legislativa, con un Parlamento di fatto esautorato da questa funzione a tutto vantaggio del Governo e ridotto all'esercizio di un mero potere di ratifica degli atti di quest'ultimo: i decreti erano, sì, presentati alle Camere per la conversione in legge, ma non era previsto alcun termine entro il quale questa dovesse intervenire a pena della decadenza dell'atto¹¹².

Secondo il dettato dell'art. 8 del citato r.d.l. n. 1728/1938, "agli effetti di legge: a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi ebrei, anche

se appartenga a religione diversa da quella ebraica; b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l'altro di nazionalità straniera; c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica quando sia ignoto il padre; d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi momento, manifestazione di Ebraismo. Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di razza ebraica, che, alla data del 1 ottobre 1938, apparteneva a religione diversa da quella ebraica".

Commenta Fubini che "è interessante notare come tale definizione escludesse dalla appartenenza alla razza ebraica degli *israeliti* agli effetti del r.d. 30 ottobre 1930", e cioè "i figli di genitori non ebrei *convertiti* in qualsiasi momento all'Ebraismo"¹¹³ e "i figli di matrimonio misto *convertiti* all'Ebraismo dopo il 1 ottobre 1938. Il rilievo ha però solo il valore d'una curiosità, poiché a seguito dei contrastanti orientamenti della giurisprudenza¹¹⁴, venne attribuita al Ministero dell'Interno, e tolta alla Magistratura, la competenza di dichiarare, su conforme parere di una commissione all'uopo nominata, la *non appartenenza* alla razza ebraica"; quello che, peraltro, appare significativo è che, con tale attribuzione - e corrispettiva sottrazione - di competenza, "lo stato delle persone venne [...] rimesso all'apprezzamento insindacabile dell'autorità amministrativa"¹¹⁵.

1.4. I provvedimenti amministrativi e la loro incidenza sulla capacità giuridica. La cosiddetta "discriminazione"

I provvedimenti di rango legislativo vennero corredati ed integrati da tutta una serie di "disposizioni amministrative intese a rendere agli ebrei la vita difficile"¹¹⁶, annota in altro contesto ancora Fubini. Ed al riguardo riferisce Collotti che la normazione di livello secondario "fu solo in minima parte diretta all'attuazione delle norme di legge" ed in parte ancora minore ad attenuarne la portata; viceversa, "il carattere autonomo che ebbe questa forma di produzione normativa, sia che integrasse le norme generali sia che ne fosse indipendente, non fece che accrescere ed estendere il cumulo di divieti che incombevano sugli ebrei, paralizzandone di fatto ogni attività al di là di quanto disposto in sede legislativa"¹¹⁷ ed ulteriormente menomandone la residua capacità giuridica.

Le limitazioni che complessivamente ne risultarono possono essere così riassunte: gli ebrei non potevano esercitare il commercio ambulante di qualsiasi bene, né quello stanziale di oggetti antichi e d'arte, di preziosi, di oggetti sacri, di materiale di cartoleria, di libri usati, di oggetti usati in genere, di articoli per l'infanzia, di apparecchi radio, di carte da gioco, di prodotti

ottici, di stracci non di lana; né amministrare immobili o condominii anche parzialmente di proprietà di ariani, esercitare il mestiere di affittacamere o attività a qualunque livello nel settore dell'industria alberghiera, nel credito, nelle assicurazioni, in agenzie di viaggi e turismo; né svolgere attività di portierato, di agenzia d'affari o di commercio, di mediazione, di noleggio di pellicole cinematografiche, l'arte fotografica, l'industria tipografica; né detenere e vendere carburo di calcio, o impiegare gas tossici; né ottenere la licenza di pescatore dilettante, quelle relative a scuole di ballo o di taglio, o permessi per ricerche minerarie, o il brevetto di pilota civile, il porto d'armi, l'autorizzazione per l'allevamento di colombi viaggiatori, o le licenze per l'esercizio dell'attività di guida, interprete e corriere; né gestire esercizi pubblici di mescita di alcolici o uffici di copisteria, raccogliere metalli, rottami metallici, lana per materassi, rifiuti; né raccogliere e vendere indumenti militari fuori uso, esportare canapa e prodotti ortofrutticoli; né prestare la propria opera in qualità di conducenti di autoveicoli da piazza o da rimessa presso ditte esercenti servizi pubblici, far apparire inserzioni pubblicitarie sulla stampa nazionale o necrologi, figurare sugli elenchi telefonici, intrattenere rapporti di fornitura o d'affari in genere con amministrazioni pubbliche, ottenere concessioni di riserve di caccia; né essere soci di cooperative, di consorzi agrari provinciali, di sodalizi aventi carattere culturale, morale, sportivo, sociale; né detenere apparecchi radio con più di cinque valvole, recarsi in determinate località turistiche, accedere a locali adibiti a vendite all'asta, frequentare biblioteche pubbliche¹¹⁸. Collotti rammenta che "neppure sui campi da tennis era possibile la compresenza di ebrei e di 'ariani'"¹¹⁹, e la memoria dei meno giovani, che però non siano abbastanza anziani da aver direttamente vissuto quelle esperienze, non può non correre alle immagini de *Il giardino dei Finzi Contini*.

"Le limitazioni alla capacità giuridica erano di diverso grado per i cosiddetti 'discriminati'", laddove la 'discriminazione', disposta nei casi di cui all'art. 14 r.d.l. 1938, n. 1728 "con decreto discrezionale del Ministero dell'interno, era intesa a riconoscere 'meriti' patriottici, combattentistici o fascisti"¹²⁰. Ai sensi del citato articolo 14, infatti, il "Ministro per l'interno, sulla documentata istanza degli interessati", poteva, "caso per caso, dichiarare non applicabili le disposizioni degli articoli 10¹²¹ e 11¹²², nonché dell'art. 13, lett. h)¹²³: a) ai componenti le famiglie dei caduti nelle guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista; b) a coloro che si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola; 2) combattenti nelle guerre libica, mondiale, etiopica, spagnola, che abbiano conseguito almeno la croce al merito di guerra; 3) mutilati, invalidi, feriti della causa fascista; 4) iscritti al Partito Nazionale Fascista negli anni 1919 - 20 - 21 - 22 [sic] e nel secondo semestre del 1924; 5) legionari fiumani; 6) abbiano acquisito eccezionali benemerienze, da valutarsi a termini dell'art. 16"¹²⁴. Precisava ancora lo stesso articolo che il "provvedimento del Ministro per l'interno" non era soggetto "ad alcun gravame, sia in via

amministrativa, sia in via giurisdizionale”; mentre il successivo articolo 15 stabiliva che, ai “fini dell’applicazione dell’art.14”, dovessero considerarsi “componenti della famiglia, oltre il coniuge, gli ascendenti e discendenti fino al secondo grado”¹²⁵.

Anche in questo caso, lo *status* personale era rimesso alla valutazione di un’ autorità amministrativa; valutazione, appunto, discrezionale per definizione, ma, nella fattispecie, discrezionalissima: vi si procedeva, secondo la lettera della legge, “caso per caso”, e la decisione - oltre a non essere censurabile in sede giurisdizionale nel merito, né nella legittimità - non era ricorribile amministrativamente.¹²⁶

Sull’antisemitismo ‘amministrativo’ del Ministero dell’Interno si è esplicitamente soffermato Stefano Caviglia¹²⁷, che sottolinea che le disposizioni antiebraiche, “ad onta della caoticità e dell’incongruenza che si intravedono talvolta nella loro elaborazione (e soprattutto nel modo in cui venivano impartite agli uffici competenti) furono tutte sostanzialmente osservate”; uniche eccezioni, “l’esproprio delle quote di proprietà immobiliari eccedenti il minimo consentito agli ebrei e, in parte, la precettazione per il lavoro obbligatorio, nel 1942”: perché, in ambedue i casi e “nel primo in modo particolare, il regime non riuscì a predisporre con la dovuta rapidità le complesse strutture”¹²⁸ e l’organizzazione necessarie¹²⁹.

Considerato che per “inquadrare la condizione in cui vennero a trovarsi gli ebrei non basta fare riferimento al quadro normativo contenuto nelle leggi” e che la “loro situazione va considerata alla luce della assai densa produzione di normativa gerarchicamente minore ma non meno vincolante ad opera dell’amministrazione”, anche Collotti riflette sull’attività di quest’ultima: che, pure a suo avviso e a dispetto di quanto vorrebbe il luogo comune, “non fu affatto distratta”, né “poco solerte nell’attuazione e nell’integrazione delle norme”¹³⁰.

1.5. Gli effetti economici e sociali dei provvedimenti antiebraici

1.5.1. Ulteriori riferimenti alla “discriminazione”, alle sue ipotizzabili motivazioni di carattere economico-finanziario ed alle sue conseguenze di natura patrimoniale; alcune considerazioni sul commercio tessile e la proprietà immobiliare

“Le conseguenze pratiche di questi provvedimenti erano assai pesanti”, scrive Mario Toscano: “nel giro di poche settimane, su una popolazione di 47.252 ebrei italiani, dovevano trovare una soluzione ai problemi della vita quotidiana circa 200 professori, 400 funzionari e impiegati statali, 500 impiegati privati,

150 militari in servizio permanente, 2.500 liberi professionisti, decine di cenciaiuoli e mercanti ambulanti, espressione delle fasce più povere di alcune comunità. All'ottobre 1941, 5.966 ebrei italiani avevano lasciato il regno nella speranza di ricostruire altrove le proprie vite e le proprie fortune: tra essi, solo per ricordare pochi nomi significativi, erano Emilio Segrè, Emilio Servadio, Rodolfo Mondolfo, ma accanto agli scienziati di fama mondiale e ai docenti universitari stava una fascia medio borghese che dovette affrontare non poche difficoltà nei nuovi paesi di emigrazione"¹³¹.

Ogni disposizione di diritto positivo è evidentemente destinata a produrre effetti rilevanti sul piano giuridico, e tali effetti sono di norma suscettibili di una valutazione economica. Se, però, essi sono - anche qui, di norma - più agevolmente e compiutamente quantificabili nei riguardi del singolo individuo, o di gruppi di individui omogenei ad esempio per residenza, formazione culturale, attività professionale, situazione patrimoniale, è certamente più difficile produrre misurazioni puntuali ed attendibili con riferimento ad un insieme per molti versi assolutamente disomogeneo, come quello costituito dai cosiddetti "appartenenti alla razza ebraica"; e pertanto non ci si può che limitare, in questa sede, a fornire elementi utili ad un'analisi che resti parziale e qualitativa.

Riferisce Claudio Procaccia che dal 1938 "diversi furono gli espedienti utilizzati per mitigare gli effetti di una legislazione fortemente vessatoria; tra questi, [...] il ricorso all'uso dei prestanome 'ariani' da parte di titolari ebrei di imprese commerciali, trasformate in società anonime"¹³². Tuttavia, fu impossibile evitare la catastrofe economica. [...] Ad esempio, a Roma, solo nel corso del 1939, 152 espropri effettuati sottrassero agli ebrei immobili pari a più di 707.000 mq di terreno e 1.200.000 mc di fabbricati, equivalenti ad un valore di oltre 165 milioni di lire dell'epoca"¹³³.

"Va notato tuttavia", commenta Fabio Levi, "che, fra le innumerevoli limitazioni imposte, quelle di carattere economico risultavano essere, a leggere con attenzione il testo di legge," quelle relativamente "meno radicali; non a caso infatti era proprio e quasi soltanto in campo economico che gli ebrei ritenuti meritevoli agli occhi della patria e del regime per essersi distinti nelle guerre a partire dal primo conflitto mondiale o per aver dimostrato pieno sostegno alla 'causa fascista' sin dal 1919 o subito dopo l'assassinio di Giacomo Matteotti - i cosiddetti 'discriminati' - avevano diritto a un trattamento meno pesante di quello riconosciuto a tutti gli altri"¹³⁴. E anche Sarfatti nota che, nella definitiva stesura del sopra citato art. 14 r.d.l. 1938, n. 1728, "la 'benemerenzza' annullava le disposizioni persecutorie solo nei casi di possesso o di direzione di determinati beni (aziende, fabbricati e terreni superiori ai limiti indicati), di impiego presso imprese di assicurazione, di servizio militare, di esercizio dell'ufficio di tutore o curatore. Essa cioè aveva una rilevanza pressoché esclusivamente patrimoniale"¹³⁵. Levi si domanda come possa giustificarsi "una simile moderazione limitata esclusivamente al campo economico": "Forse che, tra gli effetti negativi attribuiti alla presenza

degli ebrei nella società, quelli prodotti dalla loro influenza economica erano percepiti dal regime come i meno pericolosi? O era piuttosto - e pare questa l'interpretazione più attendibile - che, al di là dei benefici effetti tanto auspicati, fra le eventuali ricadute negative delle leggi 'razziali' sulla vita del paese quelle economiche erano ritenute le più rischiose?" Nell'interpretazione dello stesso Autore, in sintesi, "anche per chi ne era promotore, la propaganda antisemita finiva per fare premio sulla realtà, ingigantendo il peso effettivo dei minacciosi 'giudei' [...] e, di conseguenza, i possibili danni economici e finanziari di un eventuale loro drastico allontanamento dalle posizioni di responsabilità sin lì occupate"¹³⁶.

Scrivo in proposito Daniela Adorni che l'ipotesi secondo la quale "l'imminente emanazione di norme restrittive del patrimonio ebraico suscitasse perplessità e inquietudine soprattutto negli ambienti industriali" troverebbe "una conferma nel *Promemoria*, ritrovato tra le carte della Direzione generale demografia e razza presso il Ministero degli interni, circa il 'problema delle aziende grossiste e di grande dettaglio di proprietà di ebrei, particolarmente nel campo tessile'¹³⁷. Partendo dalla constatazione che 'tali aziende sono di grande importanza per le industrie fornitrici ed anche per il piccolo dettaglio cliente, non solo per la funzione commerciale di distribuzione ma anche per quella finanziaria, poiché gli ebrei sono prevalentemente acquirenti a pronti e venditori a largo fido a lunga scadenza'¹³⁸, l'anonimo estensore del documento non tralasciava di porre all'attenzione del ministro" la circostanza che, "a conti fatti, questione nodale era quella 'di non far sparire da questo settore investimenti per cifre ingenti con squilibri e ripercussioni tecnico-economiche importantissimi'" e di scongiurare il rischio " 'di un'eventuale concorrenza delle merci qualora queste dovessero essere vendute in sede di affrettati realizzi'¹³⁹"¹⁴⁰. Non sembra del resto fuori luogo rilevare, utilizzando la chiave di lettura fornita da Abraham Léon¹⁴¹, che, in un quadro economico, come quello italiano, non ancora definitivamente industriale e capitalistico nel senso contemporaneo dell'espressione, le determinazioni di Mussolini continuavano a rimanere in bilico tra vecchi e nuovi modelli di antisemitismo¹⁴².

Per tornare alle limitazioni relative alla proprietà immobiliare: fu il già menzionato r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 a delineare il quadro applicativo delle disposizioni in materia contenute nel r.d.l. 1728/1938¹⁴³; l'intero Titolo I vi era dedicato e, all'interno di questo, il Capo II prevedeva la costituzione dell'EGELI per "acquisire, gestire e rivendere quanto si sarebbe sottratto di lì in avanti agli ebrei"¹⁴⁴. Levi riporta "un quadro dei valori di fabbricati e terreni registrati dal Ministero delle finanze sulla base delle autodenunce regolarmente pervenute entro la scadenza stabilita per legge"; più "in particolare, per le 16 province dove maggiore era la presenza di proprietari ebrei", fornisce "il numero delle denunce" stesse, "l'ammontare dell'estimo dei terreni denunciati", quello "del reddito imponibile dei fabbricati, le 'eccedenze' - le parti cioè delle proprietà ebraiche destinate ad essere incamerate dallo Stato in base alla legge del febbraio '39 - calcolate sull'estimo dei terreni e quelle calcolate sul reddito impo-

nibile dei fabbricati”¹⁴⁵: per quanto riguarda Roma, riferisce di 1.719 denunce contenenti dati¹⁴⁶ che attestano anche per la Capitale una prevalenza netta dei fabbricati sui terreni nella composizione dei patrimoni immobiliari denunciati, “a conferma di un insediamento tipicamente urbano”, ed una ripartizione dei beni in questione tra “un numero piuttosto consistente di denunciati”, indice di “una composizione sociale non troppo disomogenea”¹⁴⁷, anch’essa frutto di una presenza consolidata “e di un processo di integrazione avvenuto senza troppe scosse”¹⁴⁸.

Sempre Levi attribuisce scarso rilievo all’entità dei trasferimenti di proprietà attuati negli ultimi mesi del 1938 e prima del 9 febbraio 1939 per mettere “in salvo preventivamente” almeno “una parte dei patrimoni immobiliari degli ebrei”, e ciò sulla base di diverse considerazioni: innanzitutto, la “Direzione tasse e imposte indirette sugli affari aveva infatti emanato il 24 novembre 1938 una circolare che chiedeva agli Uffici del registro e alle Conservatorie delle ipoteche di tutta Italia di informare tempestivamente il centro sui trasferimenti di beni che vedessero coinvolti ‘non ariani’”, richiesta cui le “sedi locali risposero a tambur battente”; in seconda istanza, l’“atteggiamento di lealtà nei confronti del regime, o quanto meno di Mussolini e del re, diffuso fra un vasto numero di ebrei fino a ridosso della legislazione ‘razziale’, e per una percentuale più ridotta anche dopo, era tale da far loro ritenere quasi impossibile un attacco che arrivasse a colpire [...] nel patrimonio, sino a toccare la stessa casa di abitazione”, e conseguentemente non necessaria l’assunzione di “tempestive decisioni di autodifesa”. A suo vedere, maggiore consapevolezza vi fu solo “negli ambienti da tempo chiaramente orientati in senso antifascista, in quelli più legati alla realtà internazionale segnata da tempo da forti ventate antisemite e in quelli più vicini al vertice fascista, meglio informati sulle intenzioni di Mussolini e del suo *entourage*, ma anche fra gli ebrei inseriti in posizioni di più alto livello nel mondo degli affari e dell’economia, proprio per questo più capaci di percepire tempestivamente i cambiamenti nel clima politico del paese”: comunque, una minoranza. “Su tali aspetti l’indagine deve ancora essere approfondita”, ma questa impostazione parrebbe suffragata dalla “notizia di un certo numero di casi verificatisi già nel corso del 1938, qualche mese prima cioè dei provvedimenti del novembre”: casi che documentano come alcuni imprenditori ebrei di rilievo sin da allora “cominciarono a disimpegnarsi dalle loro attività; a differenza di quanto accadde invece per la grande maggioranza dei titolari di piccole e medie imprese”, “che decisero di abbandonare in tutto o in parte le loro aziende soltanto dopo l’emanazione dei primi provvedimenti ‘razziali’”. “D’altro lato”, precisa ancora Levi, “si assistette a una sollecita e decisa campagna di stampa intesa a denunciare i pretesi ‘inganni’ e ‘sotterfugi’ messi in atto dagli ebrei per eludere i rigori della legge”¹⁴⁹.

1.5.2. Riferimenti per una valutazione del danno non direttamente patrimoniale nel breve, medio e lungo termine

È stato soprattutto Eitan F. Sabatello ad occuparsi delle conseguenze, non solo di breve termine, della persecuzione fascista sul tessuto demografico, socio-economico e culturale ebraico in Italia, conseguenze che egli stesso considera "complesse e ramificate"¹⁵⁰ e che analizza sotto tre diversi profili, due dei quali nella sua disamina strettamente correlati: "quello *demografico*, e ciò sia attraverso l'ordine di espulsione degli ebrei d'Italia di origine straniera, [...] sia attraverso il divieto dei matrimoni misti e lo scompaginamento *di fatto delle famiglie già esistenti derivanti da queste unioni*"; "quello educativo, attraverso l'espulsione dei docenti e degli alunni ebrei dalle scuole e dalle università pubbliche"; "quello *economico professionale*, attraverso l'estromissione degli ebrei da qualunque funzione pubblica e la limitazione della proprietà e dell'esercizio della professione"¹⁵¹.

a) L'impatto demografico

Da un punto di vista demografico, precisa lo stesso Autore che un'"analisi del 'censimento degli italiani di razza ebraica' condotto nell'agosto 1938 induce a stimare in 46.848 il numero 'vero' di ebrei in Italia, alla vigilia della politica discriminatoria, di cui un quinto, 9.478, di origine straniera: gli ebrei costituivano perciò circa l'80% dei 58.412 censiti come appartenenti alla 'razza ebraica'¹⁵²: l'uno per mille, circa, della popolazione italiana, in gran parte concentrato in poche grandi città del Settentrione ed a Roma. Gli effetti dei provvedimenti "modificarono innanzitutto il numero complessivo degli ebrei presenti in Italia, che alla fine della seconda guerra mondiale ammontava a meno di 30.000"¹⁵³: si registrava, quindi, una riduzione percentualmente quantificabile in poco meno del 40% in soli sette anni; e, ove si consideri che la comunità italiana aveva accolto circa 5000 ebrei immigrati, bisogna trarne la conclusione che il numero dei suoi componenti originari ne risultava sostanzialmente dimezzato¹⁵⁴.

Le considerazioni sulle modificazioni di natura quantitativa, esprimibili in termini numerici complessivi, della realtà ebraica italiana vanno peraltro integrate da quelle, non meno significative, sulle sue variazioni strutturali in relazione alla distribuzione territoriale e per fasce d'età degli individui che la costituivano: ancora Sabatello riferisce, al riguardo, sull'intensificazione del "processo di polarizzazione degli ebrei d'Italia" nelle due maggiori città, Roma e Milano, mentre le comunità medie e piccole del Centro-Nord videro drasticamente decurtato il numero dei propri iscritti; e sulle modalità attraverso le quali la riduzione del numero totale degli ebrei italiani ha a suo parere "contribuito ad accelerare [...] il processo di invecchiamento strutturale della popolazione ebraica d'Italia, processo peraltro già in corso nei decenni precedenti la promulgazione delle leggi razziali", in conseguenza di una relativamente maggiore diminuzione delle classi di età giovane e di una accresciuta denatalità¹⁵⁵.

b) L'impatto educativo ed economico-professionale dei provvedimenti sulla scuola. Cenni alla situazione romana

"Il settore nel quale fu più immediatamente visibile l'esito della persecuzione" fu quello "della cultura e segnatamente della scuola". Mentre, infatti, "l'emarginazione dell'attività commerciale degli ebrei avvenne gradualmente in rapporto a non concessioni di licenze o a trasferimenti patrimoniali più o meno fittizi, utilizzando tutti gli strumenti che le stesse norme prevedevano per tentare di aggirarle o per attenuarne l'impatto, nel caso della scuola il divieto subitaneo della frequentazione da parte degli alunni ebrei si riverberò immediatamente su una pluralità di famiglie, che non erano soltanto quelle degli ebrei colpiti ma anche quelle dei compagni di scuola dei bambini cui era stato precluso l'accesso o quello delle classi dalle quali scomparivano gli insegnanti ebrei"¹⁵⁶ o i libri di testo scritti da autori ebrei.

"Nelle memorie di ebrei italiani l'impatto delle leggi sulla scuola rimane uno degli eventi più traumatici"¹⁵⁷, ed il provvedimento che decretava l'espulsione è stato definito "la più sconcertante delle leggi razziali"¹⁵⁸.

Le norme antiebraiche, del resto, vennero applicate "con particolare accanimento nel campo dell'istruzione. Ancor prima che fossero promulgate, il giornale razzista *Il Tevere* aveva pubblicato le liste dei docenti e degli assistenti universitari ebrei, chiedendo la loro rimozione dalle cattedre", nonché "la lista dei manuali scolastici di autori ebrei il cui uso doveva essere proibito"; e "altrettanto aveva fatto Vita universitaria"¹⁵⁹.

Israel e Nastasi si esprimono, rispetto al fenomeno, in termini di "antisemitismo di stato" che "si abbatte sulla comunità scientifica" del nostro Paese. "Nel giro di qualche mese quasi 4.000 persone fra professori, militari, impiegati pubblici e privati, liberi professionisti e commercianti furono privati di ogni diritto e circa 6.000 studenti allontanati dalle scuole. Una parte emigrò". Non è noto il numero degli insegnanti espulsi dagli istituti scolastici elementari e secondari inferiori, mentre gli stessi Autori riferiscono che in 174 vadano enumerati i docenti allontanati da quelli di grado secondario superiore, e in 99 i professori universitari epurati¹⁶⁰: "il 70% circa della categoria, distribuiti in quasi tutte le università italiane. Per quanto riguarda le aree disciplinari più colpite", è quella delle scienze giuridiche a registrare il più alto numero di perdite: 23, contro le "18 nella medicina, 17 nel campo delle scienze matematiche e fisiche, chimiche, [...] 20 nelle discipline letterarie e filosofiche"¹⁶¹. La lista dei professori universitari ordinari espulsi riportata¹⁶² da Israel e Nastasi, ricavata da un censimento ministeriale, per quanto imponente, non rende effettivamente ragione delle dimensioni che assunse nella realtà il fenomeno dell'epurazione universitaria; e va precisato che "la cacciata - e la relativa condizione di morte civile - fu molto spesso condita di restrizioni amministrative eccessive e gratuite, di atteggiamenti odiosi e di un infierire al di là del richiesto e del necessario", articolati in una casistica della quale gli Autori non mancano di dare conto. Come pure non mancano di dare conto, analizzando "le conseguenze - anzi,

la devastazione - che l'epurazione razziale ebbe sulla comunità intellettuale e, in particolare, su quella scientifica", di quella che definiscono la "prostituzione della scienza", ovvero dell'atteggiamento del consenso scientifico ed universitario 'ariano' di fronte alla nuova politica razziale¹⁶³.

Gli effetti dei provvedimenti antiebraici nell'ambito della scuola e, *lato sensu*, della cultura, con specifico riferimento invece alla situazione dei discenti, sono ancora messi a fuoco nell'analisi di Sabatello. "Nell'autunno del 1938", scrive, "i giovani tra i 6 e i 18 anni e molti di quelli tra i 19 e i 24 si trovarono nell'impossibilità o almeno in seria difficoltà a continuare normalmente i loro studi. I loro genitori, molti dei quali di età compresa tra i 30 e i 40, subirono sovente, relativamente al loro tenore di vita, le dirette conseguenze delle restrizioni nell'attività economica e professionale improvvisamente inflitte agli ebrei"¹⁶⁴.

Il demografo ricorda come, sulla base della documentazione statistica di cui si dispone, sia possibile accertare ed affermare che il livello culturale degli ebrei in Italia sia stato, "per lo meno fin dall'inizio del secolo, ben superiore a quello della collettività nazionale": nel censimento del 1901, ad esempio, a fronte di un numero di analfabeti percentualmente superiore al 40% tra i giovani italiani in età scolastica, "tra gli ebrei si registrava appena un 2% [...]. Tra gli adulti, la differenza era anche più grande. Nel 1938, solo il 12% dei giovani italiani tra gli 11 e i 18 anni" era iscritto a scuole secondarie, "contro l'86% dei giovani di 'razza ebraica'"¹⁶⁵. Ciò detto, in tema di scolarizzazione Sabatello riferisce che gli "ebrei di Roma e delle medie e piccole comunità italiane [...] che nel 1965 avevano 55-64 anni, e cioè 28-37 nel 1938, avevano completato in media 13 anni di studio: solo 8,6 anni tra i romani ma 14 nelle altre comunità nel complesso. Il livello d'istruzione raggiunto da questa generazione è più elevato, come ci si poteva aspettare", rispetto a quello della generazione precedente; ma a quest'ultimo livello torna ad essere simile, facendo segnare un netto regresso culturale, "quello dei gruppi di età immediatamente più giovane, che nel 1938 avevano 18-27 e 8-17 anni rispettivamente"¹⁶⁶, e che dunque furono direttamente colpiti dagli effetti dei provvedimenti espulsivi.

Lo "sconvolgimento delle carriere scolastiche" ebbe conseguenze più gravi per gli alunni delle scuole medie superiori e per gli studenti universitari: mentre, infatti, la pubblica autorità aveva provveduto all'organizzazione di "classi speciali" elementari riservate ad alunni "di razza ebraica", erano le famiglie o le comunità depauperate a dover direttamente far fronte al "gravoso onere dell'istruzione media". Alcuni, soprattutto tra gli studenti universitari, emigrarono almeno temporaneamente; ma questa soluzione non era certamente a buon mercato ed era comunque "più a portata di mano, psicologicamente e dal punto di vista pratico, per i giovani ebrei delle comunità settentrionali che non per quelli di Roma. Questi ultimi, a differenza degli altri, provenivano assai più spesso da famiglie di piccoli commercianti, agenti di commercio e venditori ambulanti [...]: così per una parte dei giovani ebrei romani la complicata situazione scolastica creatasi nel 1938 portò al definitivo abbandono degli studi; cosa che peraltro avvenne anche in altre località sia pure con minore intensità"¹⁶⁷.

Bice Migliau e Micaela Procaccia prospettano un'ulteriore difficoltà con cui gli alunni di scuola media e superiore della Capitale - come del resto quelli milanesi - si trovarono a dover fare i conti: quella del sovraffollamento delle strutture istituite, non senza "difficoltà economiche ed organizzative", dalle Comunità; il numero degli studenti interessati a frequentarle finiva, infatti, per costituire un problema: "a Roma erano quasi 600"¹⁶⁸.

"Si può quindi concludere", con Sabatello, che, "riguardo al livello educativo degli ebrei, la persecuzione fascista causò un netto rallentamento, e perfino un regresso, in seno a certe generazioni; il ritardo nell'istruzione degli ebrei romani, già retaggio della loro più tarda emancipazione e modernizzazione, si protrasse per almeno un'altra generazione"¹⁶⁹. "Il danno patito dagli individui e dalla comunità ebraica è stato evidente" e, per quanto esso risulti certamente difficile da monetizzare, "stupisce che non siano state intraprese azioni per ottenere indennizzi (in ogni caso parziali) per l'educazione non compiuta e le carriere non intraprese a causa dell'applicazione delle leggi antiebraiche del 1938"¹⁷⁰. Anche a giudizio di Della Pergola, la sottrazione "delle opportunità di studio" e, correlativamente, "di quelle di attività economica e di avanzamento professionale [...] è stata per molti irreversibile e irreparabile". "Il risultato complessivo degli svariati fattori qui brevemente analizzati è una perdita quantitativa e qualitativa di incalcolabile portata, che si traduce in un grave e profondo impoverimento demografico, socio-economico e culturale della popolazione ebraica in Italia"¹⁷¹, impoverimento non valutabile pienamente nella sua effettiva portata se non in una prospettiva di medio e lungo termine e certamente a tutt'oggi - si è detto - neanche parzialmente indennizzato.

